



*Costituito in Milano con atto Notaio Agostini  
del 7 maggio 2001, rep.n.40828 - rac.2386*

## **STATUTO**

**E**

## **REGOLAMENTO**

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL FONDO DEL 29.05.2018  
E DALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE IN DATA 11.10.2018**

## STATUTO

### **Premessa**

Nel presente Statuto l'espressione:

- a) "Decreto" indica il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) "decreto ministeriale" indica il decreto interministeriale 10 maggio 2007, n. 62, emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto;
- c) "COVIP" indica la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione istituita ai sensi dell'articolo 18, del Decreto;
- d) "Fonti Contrattuali Nazionali" indica le organizzazioni/associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali del settore del credito siglati in data 19 gennaio 2012 e 29 febbraio 2012, nei quali è stata individuata nel Fondo Pensione PreviBank la forma previdenziale complementare di riferimento di detto settore e la funzione di fondo residuale per la devoluzione del T.F.R. inoptato, nonché le organizzazioni/associazioni sindacali firmatarie di futuri rinnovi o modifiche di tali contratti nazionali.
- e) "enti aderenti" indica:
  - le banche;
  - le società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) che applicano il C.C.N.L. del credito;
  - le società non esercenti attività bancaria che applicano il C.C.N.L. del credito;
  - le società che svolgono attività di riscossione dei tributi;
  - le associazioni del settore creditizio;
  - le società e gli enti appartenenti a un gruppo creditizio cui appartiene una banca aderente;
  - le società e gli enti che svolgono un'attività finanziaria o strumentale all'attività bancaria o finanziaria, se partecipati da uno o più enti aderenti;
  - gli enti di cui ai precedenti punti che decidono di trasferire al Fondo Pensione PreviBank una forma di previdenza complementare già esistente;a seguito di accettazione della richiesta di adesione da parte del Fondo nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 5;
- f) "associati" indica:
  - f1) i dipendenti degli enti aderenti, che abbiano aderito al Fondo ai sensi del successivo articolo 5 (di seguito, "dipendenti iscritti");
  - f2) gli iscritti al Fondo, per i quali siano venuti meno i requisiti di partecipazione o siano stati maturati i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, i quali abbiano deciso la permanenza nel Fondo ai sensi, rispettivamente, del successivo articolo 12, comma 2, lettera e), e del successivo articolo 8, ivi comprese le persone fiscalmente a carico di questi (di seguito, "iscritti cessati");
  - f3) i dipendenti degli enti aderenti, ancorché abbiano già aderito al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese del credito" di cui al D.M. 28 aprile 2000 n. 158, i quali possono iscriversi a PreviBank sulla base di appositi accordi aziendali;
  - f4) coloro che fruiscono delle prestazioni pensionistiche ai sensi del successivo articolo 10 (di seguito, "pensionati");
  - f5) le persone fiscalmente a carico degli associati che abbiano richiesto l'iscrizione al Fondo (di seguito, "familiari iscritti").
- g) "Regolamento" indica il complesso delle norme di attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, come approvato dall'Assemblea del Fondo.

## **PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

### **Articolo 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede**

1. E' costituito il "Fondo Pensione PREVIBANK", di seguito denominato "Fondo" o "PREVIBANK".  
Il Fondo è il risultato della fusione, avvenuta il 7 maggio 2001 tra il "Fondo Pensione PREVIBANK", costituito il 2 marzo 1988 su iniziativa dell'Associazione Nazionale Aziende Ordinarie di Credito – Assbank e dell'Istituto Centrale di Banche e Banchieri, e "PREVIFONDO, Fondo Pensione a favore dei dipendenti del settore bancario", costituito il 21 febbraio 1990 su iniziativa del Consorzio per i Servizi Elettronici fra Banche Popolari Italiane e il Consorzio fra le Banche Popolari Italiane dell'Emilia Romagna Marche.  
Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del Decreto, in quanto risultante dalla fusione di Fondi già istituiti al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. Con gli accordi di cui ai contratti collettivi nazionali del settore del credito del 19 gennaio 2012 e del 29 febbraio 2012, le Fonti Contrattuali Nazionali hanno individuato il Fondo Pensione Previbank quale Fondo di riferimento del settore del credito nonché fondo residuale di tale settore per la destinazione del T.F.R. inoptato.
3. La durata del Fondo è a tempo indeterminato. Restano salve le cause di scioglimento di cui al successivo articolo 37.
4. Il Fondo ha sede in Milano.

### **Articolo 2 – Forma giuridica**

1. Il Fondo ha forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

### **Articolo 3 - Scopo**

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli associati di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse dei suddetti soggetti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
2. Il Fondo ha, inoltre, per oggetto l'attuazione, a favore degli associati, delle prestazioni accessorie di cui al successivo articolo 14.

## **PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO**

### **Articolo 4 – Regime della forma pensionistica**

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### **Articolo 5 – Destinatari**

1. La richiesta di adesione da parte degli enti di cui alla precedente Premessa, lettera e), avviene in base ad apposito accordo o regolamento aziendale, secondo le modalità previste nel presente Statuto e nel Regolamento. Il Fondo accetta la richiesta di adesione, previa verifica della sussistenza dei requisiti in capo all'ente richiedente in conformità alle prescrizioni del Decreto e della normativa secondaria di attuazione, nonché delle istruzioni della COVIP per l'adesione ai fondi pensione operanti ai sensi dell'articolo 20 del Decreto stesso.
2. I dipendenti degli enti aderenti esprimono l'adesione volontaria secondo quanto previsto dal Decreto e dal Regolamento, conformemente alle modalità indicate nei relativi accordi o regolamenti aziendali e approvate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
3. Sono altresì associati al Fondo i dipendenti degli enti aderenti che abbiano conferito al Fondo, tacitamente o esplicitamente, il T.F.R., ai sensi di quanto previsto dal Decreto.
4. Per gli enti appartenenti all'area dei destinatari del programma previdenziale del Fondo Pensione PreviBank, che applicano il contratto collettivo nazionale del settore del credito, ove questi si trovino in assenza di una forma previdenziale complementare aziendale, PreviBank è fondo residuale per la destinazione del T.F.R. inoptato. Per la devoluzione a PreviBank di tale risorsa del dipendente, ciascun ente interessato dovrà consentire che tale destinazione si attui ponendo in essere le attività di carattere amministrativo idonee.
5. Il Fondo consente l'adesione delle persone fiscalmente a carico dei dipendenti iscritti e degli iscritti cessati, con apertura di posizione individuale a nome di dette persone.
6. L'adesione al Fondo decorre secondo le modalità di cui al successivo articolo 32.
7. Nel caso in cui un ente aderente al Fondo o un suo ramo aziendale confluisca, a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione in una azienda o ente non rientrante fra quelli di cui alla precedente Premessa, lettera e), quest'ultimo subentra nella adesione al Fondo, previ appositi accordi, al fine di mantenere la continuità dell'iscrizione e della contribuzione a favore dei soli dipendenti già iscritti al Fondo.
8. Gli enti aderenti possono recedere in conformità degli accordi o regolamenti aziendali con preavviso di almeno un anno e trascorsi almeno tre anni dalla rispettiva adesione al Fondo.

### **Articolo 5-bis – Posizioni attivate a favore delle persone fiscalmente a carico**

1. Ai fini della qualifica di persona fiscalmente a carico assume rilevanza la nozione indicata dalla normativa tributaria tempo per tempo vigente.
2. Il venir meno del requisito di persona fiscalmente a carico costituisce perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo ai sensi del successivo articolo 12, comma 2, con possibilità per il familiare iscritto di avvalersi delle facoltà di cui alle lettere a), d) ed e) del medesimo articolo 12, comma 2, fatta salva l'ipotesi di costituzione di un rapporto di lavoro con un ente aderente.
3. L'attivazione della posizione in favore della persona fiscalmente a carico avviene mediante apposita richiesta inoltrata al Fondo da parte del relativo associato, contenente indicazioni in merito alla misura della contribuzione di cui al successivo articolo 8.
4. Il familiare iscritto, o comunque l'associato di cui è o è stato fiscalmente a carico, comunica al Fondo eventuali variazioni e/o cessazioni della condizione di persona fiscalmente a carico.

## Articolo 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo gestisce i versamenti contributivi anche attraverso la stipula dei contratti assicurativi di cui ai rami I, III e V previsti dal D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, secondo quanto stabilito dal “decreto ministeriale”
2. Il Fondo può essere strutturato in almeno n. 2 (due) comparti, differenziati per profili di rischio e rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti un’adeguata possibilità di scelta. La nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
3. Con specifico riferimento alle scelte di gestione previdenziale attuate in comparti di investimento finanziario, tutte le risorse del Fondo impiegate in tali comparti sono depositate presso un’unica Banca Depositaria, sulla base di apposita convenzione regolata dalla normativa vigente. Per la scelta della Banca Depositaria il Consiglio d’Amministrazione segue la procedura prevista dal Decreto, osservando l’incompatibilità di tale funzione con qualsiasi incarico di gestione delle risorse contributive del Fondo. Nella convenzione con la Banca Depositaria è in ogni caso espressamente previsto che gli amministratori e sindaci della Banca Depositaria riferiscono direttamente alla COVIP, senza ritardo, su irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
4. E’ comunque previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del T.F.R., ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza.
5. In caso di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (R.I.T.A.) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell’aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo di permanenza.

## Articolo 7 – Spese

1. Le spese per la gestione del Fondo sono a carico degli enti aderenti e degli iscritti cessati e relativi familiari iscritti, i quali sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per gli associati l’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
  - a) spese relative alla fase di accumulo:
    - a.1) direttamente a carico, in misura percentuale sui contributi versati secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate per la gestione;
    - a.2) indirettamente a carico, in misura percentuale sui rendimenti annuali secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate per la gestione.
  - b) spese in cifra fissa, come determinata dal Consiglio di Amministrazione tenuto anche conto delle convenzioni stipulate per la gestione assicurativa, collegate all’esercizio di specifiche prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi, come ad esempio:
    - b.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
    - b.2) riscatto della posizione individuale;
    - b.3) anticipazioni;
    - b.4) modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;
    - b.5) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo;
    - b.6) erogazione delle rendite;
    - b.7) spese relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (R.I.T.A.) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.
3. Le spese e premi relativi alle prestazioni accessorie di cui al successivo articolo 14 sono a carico degli enti aderenti e/o degli associati secondo quanto previsto nei relativi accordi o regolamenti aziendali.
4. Gli importi relativi alle spese di cui ai precedenti commi sono riportati nella Nota Informativa. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.
5. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli enti aderenti e gli associati le eventuali differenze rispetto ai costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel rendiconto, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

### **PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

#### **Articolo 8 – Contribuzione**

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore, i contributi del datore di lavoro, il T.F.R. e, nei casi in cui successivamente all'adesione venga meno l'obbligo di contribuzione degli enti aderenti, mediante il versamento di contributi da parte del solo associato.
2. La misura dei contributi a carico degli enti aderenti e dei dipendenti iscritti è stabilita dai rispettivi accordi o regolamenti aziendali, secondo i criteri indicati all'articolo 8, comma 2, del Decreto, ferma restando la possibilità per l'associato di elevare liberamente la contribuzione a suo carico ovvero determinarla liberamente in caso di mantenimento della posizione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con ente aderente.
3. E' prevista la destinazione al Fondo del T.F.R. maturando secondo la normativa vigente, in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di T.F.R. da destinare al Fondo.
4. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del T.F.R. maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del dipendente iscritto né dell'ente aderente, salvo diversa volontà degli stessi.
5. L'associato può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
6. In caso di mancato o ritardato versamento, l'ente aderente è tenuto a reintegrare la posizione individuale del dipendente iscritto secondo le modalità e con la responsabilità definite dal Regolamento.

#### **Articolo 9 - Determinazione della posizione individuale**

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun associato, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'associato, di cui al precedente articolo 7, e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento come determinato in base alle convenzioni stipulate per la gestione assicurativa o dei comparti, se costituiti.
4. Il Fondo determina il valore della posizione dell'associato alla fine di ciascun anno e nell'ambito delle modalità gestionali di cui al precedente articolo 6.

#### **Articolo 10 – Prestazioni pensionistiche**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'associato, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'associato che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'associato per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 12, comma 2, lett. c), l'associato che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione all'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'associato che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha la facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell'erogazione della R.I.T.A. l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di R.I.T.A., l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. L'associato ha diritto alla prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia calcolata in base agli accordi o regolamenti aziendali e alle condizioni delle apposite convenzioni stipulate dal Fondo per la gestione delle risorse. L'associato ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore del dipendente iscritto il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
9. L'associato che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale, nei limiti e secondo le modalità previste dal Decreto.
10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. L'associato che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dal successivo articolo 12, commi 5 e 6.

#### **Articolo. 11 - Erogazione della rendita**

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate per la gestione assicurativa.

## **Articolo 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

1. L'associato, pur in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. Gli accordi o regolamenti aziendali disciplinano le modalità di trasferimento.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'associato che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
  - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
  - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del Decreto;
  - e) riscattare la posizione individuale nella misura massima del 50%, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto; il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro;
  - f) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
4. In caso di decesso dell'associato prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'associato con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è pari all'ultimo valore della posizione individuale, maggiorata dei rendimenti maturati fino al momento del trasferimento o riscatto, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate per la gestione.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. Il passaggio di un associato dalle dipendenze di un ente aderente alle dipendenze di altro ente pure aderente non configura il venir meno, per costui, dei requisiti di partecipazione al Fondo.
8. Il Fondo esclude in ogni caso l'applicabilità di vincoli all'attribuzione delle posizioni maturate che siano connessi alla durata o alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.

## **Articolo 13 - Anticipazioni**

1. L'associato può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;



- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate nella Nota Informativa.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'associato per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'associato e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al precedente comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

#### **Articolo 14 - Prestazioni accessorie**

1. Il Fondo prevede, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto, prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.
2. Possono inoltre essere previste ulteriori coperture accessorie per il rischio di non autosufficienza derivante da malattia fisica, mentale o infortunio (cosiddette prestazioni L.T.C. "Long Term Care").

## **PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**

### **Articolo 15 - Domicilio**

1. Per domicilio si intende, a ogni effetto:
  - per gli enti aderenti e per i dipendenti iscritti e relativi familiari iscritti, la sede legale dell'ente aderente;
  - per gli iscritti cessati e relativi familiari iscritti e per i pensionati, il domicilio che essi comunicano al Fondo.

### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

#### **Articolo 16 – Organi del Fondo**

1. Sono organi del Fondo:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Responsabile del Fondo;
  - il Collegio dei Sindaci.
2. Tutte le cariche, a eccezione del Responsabile del Fondo e dei Sindaci effettivi, sono, in linea di principio, a titolo gratuito. L'Assemblea può eventualmente stabilire dei compensi, deliberando le relative modalità. E' fatto salvo in ogni caso il diritto al rimborso delle spese, purché inerenti e adeguatamente documentate.

#### **Articolo 17 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione**

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e degli enti aderenti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati e tutti gli enti aderenti.
2. L'Assemblea è composta dai Delegati degli enti aderenti e dai Delegati dei dipendenti iscritti.
3. Gli enti aderenti partecipano all'Assemblea con tanti Delegati quanti sono i voti cui hanno diritto. I dipendenti iscritti partecipano all'Assemblea con tanti Delegati, prescelti fra gli associati, quanti sono i voti cui essi hanno diritto. Le modalità di nomina dei Delegati dei dipendenti iscritti sono indicate negli accordi o regolamenti aziendali nel rispetto del metodo elettivo di cui all'articolo 5, comma 1 del Decreto, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 4 bis.
4. All'ente aderente con almeno 20 dipendenti iscritti e ai suoi dipendenti iscritti spetta lo stesso numero di voti determinati come segue:

| <u>VOTI</u> | <u>DIPENDENTI ISCRITTI</u> |     |         |
|-------------|----------------------------|-----|---------|
| 1           | da                         | 20  | a 100   |
| 2           | da                         | 101 | a 500   |
| 3           | da                         | 501 | a 1.000 |

con l'aggiunta di un voto per ogni ulteriori mille o frazione di mille dipendenti iscritti.

- 4.Bis Gli enti aderenti aventi meno di venti dipendenti iscritti vengono considerati fra loro aggregati ai fini dell'attribuzione dei voti in assemblea; detta attribuzione avviene in ragione di 1 voto di rappresentanza dei dipendenti e 1 voto di rappresentanza degli enti per i primi venti iscritti conteggiati o loro frazione (ipotesi, questa, in cui per l'intera aggregazione di enti assommino meno di venti iscritti) e per un voto per parte ogni ulteriori venti o frazione di venti dipendenti iscritti; i delegati portatori di tali voti verranno eletti nell'ambito di tale aggregazione di enti secondo modalità regolamentate dal Consiglio.
- 4.Ter Ai fini del presente articolo, gli associati aventi qualifica di "iscritti cessati", "pensionati", "familiari iscritti" secondo la lettera f) della Premessa del presente Statuto, verranno conteggiati come i dipendenti iscritti degli enti aderenti a cui il loro rapporto è riferibile in base all'ultimo ente di appartenenza.

5. Ogni Delegato ha diritto a un voto. Nel caso di un ente aderente con più di 100 dipendenti iscritti, l'ente stesso e i suoi dipendenti iscritti possono rispettivamente designare uno o più Delegati con indicazione del numero di voti interi spettanti a ciascuno, nell'ambito dei voti rispettivamente spettanti in base alla tabella che precede.
6. I Delegati degli enti aderenti e dei dipendenti iscritti possono farsi rappresentare, con delega scritta, per l'intervento in Assemblea, da altri Delegati appartenenti alla medesima componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

#### **Articolo 18 – Assemblea dei Delegati - Attribuzioni**

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria; l'Assemblea straordinaria può essere convocata anche in forma referendaria, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art.19.
2. L'Assemblea ordinaria delibera su:
  - il rendiconto annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
  - la fissazione del numero e la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui al successivo articolo 20 e nel rispetto del criterio paritetico;
  - la fissazione del numero e la nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci nei limiti e con le modalità di cui al primo comma del successivo articolo 24, fissandone il compenso annuale;
  - l'eventuale nomina del soggetto esterno incaricato della funzione di controllo contabile, fissandone il compenso annuale;
  - l'eventuale compenso per le altre cariche sociali;
  - gli indirizzi e le direttive generali per il funzionamento del fondo;
  - le proposte di modifica al regolamento predisposte dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea straordinaria delibera:
  - a) sulle modifiche allo Statuto da inviare alla COVIP per l'approvazione;
  - b) sulle operazioni di trasformazione, scorporo e concentrazione con altri fondi pensione;
  - c) sullo scioglimento del Fondo.

#### **Articolo 19 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma dell'ultimo comma del successivo art. 22.
2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche su richiesta motivata di Delegati che rappresentino almeno un decimo dei voti esercitabili in Assemblea o di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto annuale.
4. Il relativo avviso di convocazione recante l'ordine del giorno, l'indicazione della forma assembleare adottata ed il luogo di convocazione è inviato a ciascun ente aderente almeno 40 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e comunicato ai dipendenti iscritti, mediante affissione da effettuarsi a cura dei rispettivi enti aderenti nei locali degli enti medesimi, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Delegati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti totali, in prima convocazione, e senza alcun limite in seconda convocazione e delibera con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti.
6. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione con la presenza di tanti Delegati che rappresentino almeno i due terzi dei voti totali e delibera con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Delegati presenti; in seconda convocazione con la presenza della metà dei voti totali e delibera con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Delegati presenti.

7. Le deliberazioni di cui al precedente art. 18, 3° comma, lett. a) e b) possono essere assunte in forma referendaria; in tal caso il referendum è ritenuto valido se vota almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto e se le proposte referendarie ricevono il consenso di almeno 2/3 (due terzi) dei votanti (maggioranza qualificata). Nell'Assemblea referendaria è ammesso il voto per corrispondenza esercitabile anche attraverso strumenti informatici, ovvero anche in forma mista, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla disciplina giuridica in materia.
8. Ove sia adottata la forma assembleare referendaria, dev'essere assicurata l'esauritiva e tempestiva illustrazione delle deliberazioni proposte. Lo svolgimento dell'assemblea referendaria è disciplinato da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.
9. Lo scioglimento del Fondo di cui al precedente art. 18, 3° comma, lettera c), è deliberato dall'Assemblea straordinaria non in forma referendaria, ed è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei voti totali.
10. Ove non convocata in forma referendaria, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età o, in difetto, da chi sarà designato dall'Assemblea stessa.
11. Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche tramite persone da lui appositamente designate.
12. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario, nominato di volta in volta a inizio seduta dall'Assemblea stessa e prescelto anche fra persone diverse dai Delegati.
13. Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

#### **Articolo 20 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione**

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da dodici a sedici componenti, dei quali, secondo il criterio paritetico, la metà eletti dai Delegati degli enti aderenti, a maggioranza dei voti, e la metà eletti dai Delegati dei dipendenti iscritti, a maggioranza dei voti. Al momento dell'elezione per ogni Consigliere eletto viene eletto un sostituto che ne assumerà automaticamente la carica in caso di dimissioni o decadenza.
2. Alle Fonti Contrattuali Nazionali è riservata la presentazione, in occasione della predisposizione dell'elenco dei candidati da sottoporre alla votazione dell'Assemblea del Fondo, di propri candidati designandone un numero pari alla metà dei Consiglieri eleggibili dai Delegati degli enti aderenti ed alla metà dei Consiglieri eleggibili dai Delegati dei dipendenti iscritti.
3. Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, ma non possono rivestire la carica per più di tre mandati consecutivi, salva la piena rieleggibilità al di fuori di tale ipotesi.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e non devono sussistere per i medesimi cause di ineleggibilità o di decadenza per tutta la durata del mandato.
5. Ciascun appartenente al Consiglio di Amministrazione decadrà dalla carica, per effetto di delibera del Consiglio, nei seguenti casi:
  - a) In caso di perdita dei requisiti di onorabilità e di sopravvenienza di situazioni di incompatibilità di cui al D.M. 15.05.2007 n. 79.
  - b) In caso di conflitto di interessi anche solo potenziale rispetto al contenuto di delibere consiliari aventi ad oggetto scelte di gestione delle risorse del Fondo o altri rapporti contrattuali che coinvolgano quale controparte un ente aderente al Fondo o soggetto collegato a detto ente a qualsiasi titolo giuridicamente rilevante, nella specifica qualità di emittente o intermediario in strumenti finanziari o assicurativi, ovvero di offerente servizi bancari, di investimento o di altri servizi inerenti all'amministrazione del Fondo; in tali ipotesi, considerata l'attenzione alla rilevanza della situazione e all'interesse del Fondo a tutelare il Fondo stesso e i suoi associati, si dà luogo a decadenza ove un Consigliere appartenente ad ente interessato abbia ommesso di comunicare preventivamente al Presidente, al momento di apertura della riunione consiliare, la propria situazione di conflitto e abbia preso parte alla discussione della delibera, rimanendo irrilevante, in caso di tale omissione, il contenuto e l'effetto del voto espresso, nonché l'eventuale astensione.

- c) In caso di assenze ingiustificate ad almeno due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione e in caso di assenze, ancorché giustificate, a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso di un anno solare;  
la partecipazione mediante videoconferenza è assimilata alla presenza alla riunione.
6. Il Consiglio delibera sulle cause di decadenza di cui al comma 5, lettera a) del presente articolo entro trenta giorni dalla nomina del Consigliere o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Nei casi in cui debba prospettarsi la decadenza di un Consigliere secondo quanto previsto dal comma 5, lettere b) e c) del presente articolo, della causa di decadenza viene fatta specifica menzione nell'ordine del giorno annesso alla convocazione del Consiglio e al Consigliere interessato è consentito proporre al Consiglio proprie controdeduzioni scritte e orali prima che la relativa delibera venga messa ai voti.
7. Nel caso vengano a mancare uno o più Consiglieri, assumeranno automaticamente la carica i Consiglieri già eletti dall'Assemblea in loro sostituzione.
8. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dai Delegati degli enti aderenti, oppure se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dai Delegati dei dipendenti iscritti, gli Amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
9. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale nel frattempo può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 21 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e attribuzioni**

1. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Vicepresidente, scelti a turno uno tra i componenti eletti dai Delegati degli enti aderenti e uno tra i componenti eletti dai Delegati dei dipendenti iscritti, e nomina un Segretario anche al di fuori dei propri componenti.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma dell'ultimo comma del successivo articolo 22 presso la sede del Fondo o anche altrove, con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno da spedirsi almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza può essere convocato a mezzo telegramma, telex, telefax o posta elettronica, 2 giorni prima della riunione.
3. Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli Amministratori o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in merito al rendiconto annuale. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva di almeno la metà più uno degli Amministratori in carica. La presenza alle riunioni potrà avvenire anche mediante videoconferenza.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma dell'ultimo comma del successivo articolo 22. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni di Consiglio viene redatto apposito verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
6. Il Consiglio entro la prima riunione successiva alla sua elezione costituisce al proprio interno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da sei Amministratori, di cui tre scelti fra gli Amministratori eletti dai Delegati degli enti aderenti e tre scelti fra gli Amministratori eletti dai Delegati dei dipendenti iscritti.
7. Alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo interviene il Collegio dei Sindaci.
8. Il Consiglio, fatte salve le competenze non delegabili, di cui al punto successivo, entro la seconda riunione successiva alla sua elezione conferisce ampia delega dei propri poteri al Comitato Esecutivo. Le delibere assunte dal Comitato Esecutivo sono portate a conoscenza del Consiglio in occasione della prima riunione utile.
9. Spetta comunque al Consiglio:
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
  - nominare il Responsabile del Fondo e fissare il relativo compenso;
  - delegare poteri e conferire incarichi al Comitato Esecutivo;

- predisporre le eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre rispettivamente all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre la nota informativa e curarne le modifiche e l'aggiornamento tempo per tempo;
- la competenza specifica ad autonomamente porre in essere le modifiche allo Statuto che si rendano necessarie a seguito di variazioni del quadro normativo o di eventuali indicazioni o prescrizioni della COVIP; tali modifiche devono essere portate a conoscenza dell'Assemblea in occasione della prima riunione;
- comunicare tempestivamente alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio del Fondo nel caso di sopravvenute vicende che incidono sullo stesso equilibrio;
- approvare, ai sensi del precedente articolo 7, i criteri per la determinazione della quota associativa annuale e delle spese fisse.

10. Il Consiglio cura l'invio alla COVIP, per l'approvazione, delle modifiche dello Statuto approvate.

11. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è redatto il verbale su appositi libri.

12. Gli Amministratori devono compiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

13. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2629-bis del Codice Civile.

## **Articolo 22 - Presidente**

1. Il Presidente rappresenta legalmente il Fondo nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.
2. La firma sociale spetta disgiuntamente, oltre che al Presidente, al Vicepresidente.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

## **Articolo 23 – Responsabile del Fondo**

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che la carica di Responsabile del Fondo sia ricoperta dal Direttore Generale, se nominato.
5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
  - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
  - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
  - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
  - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli associati.

7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

#### **Articolo 24 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione**

1. Il Collegio dei Sindaci è composto di quattro o di sei membri effettivi e due supplenti, dei quali due (nel caso di Collegio formato da quattro membri) oppure tre effettivi (nel caso di Collegio formato da sei membri) e un supplente eletti con la maggioranza dei voti dei Delegati degli enti aderenti e due (nel caso di Collegio formato da quattro membri) oppure tre effettivi (nel caso di Collegio formato da sei membri) e un supplente eletti con la maggioranza dei voti dei Delegati dei dipendenti iscritti.  
Alle Fonti Contrattuali Nazionali è riservata la presentazione, in occasione della predisposizione dell'elenco dei candidati da sottoporre alla votazione dell'Assemblea del Fondo, di propri candidati designandone un numero pari alla metà (nel caso di Collegio formato da quattro membri) oppure ai due terzi (nel caso di Collegio formato da sei membri) dei Sindaci eleggibili dai Delegati degli enti aderenti ed alla metà (nel caso di Collegio formato da quattro membri) oppure ai due terzi (nel caso di Collegio formato da sei membri) dei Sindaci eleggibili dai Delegati dei dipendenti iscritti.
2. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
3. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
4. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili ma non possono rivestire la carica per più di quattro mandati consecutivi, salva la piena rieleggibilità al di fuori di tale ipotesi.
5. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
6. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
7. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, che sarà scelto tra i componenti dei dipendenti iscritti o tra i componenti degli Enti aderenti, rispettivamente, se il Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato scelto fra i componenti degli Enti aderenti o tra i componenti dei dipendenti iscritti.

#### **Articolo 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni**

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è altresì attribuita la funzione di revisione legale dei conti, salvo diversa determinazione dell'Assemblea che attribuisca la funzione di revisione legale dei conti a un soggetto esterno. I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione al rendiconto annuale, possono verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, in tutte queste attività attenendosi ai principi stabiliti o richiamati dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

## **Articolo 26 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi.
2. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. La presenza alle riunioni potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
3. I Sindaci che non partecipano senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
4. I componenti effettivi del Collegio intervengono alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non intervengono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, decadono.
5. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
6. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
7. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'articolo 2407 del Codice Civile.

## **Articolo 26 bis – Attribuzione della Funzione di Revisione Legale dei conti a soggetti esterni**

1. La funzione di revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea ordinaria al Collegio dei Sindaci o a un soggetto esterno abilitato ai termini di legge allo svolgimento di tale funzione. In ogni caso la delibera assembleare di conferimento di detto incarico, nonché di eventuale recesso anticipato da un incarico già conferito e contestuale conferimento ad altri di un nuovo incarico, avviene sulla base di una proposta motivata del Collegio dei Sindaci. Nella delibera viene indicata la durata dell'incarico per tre esercizi che decorrono in ogni caso dall'esercizio in corso e viene determinato il compenso.
2. Il soggetto a cui è attribuita la funzione di revisione legale dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, può verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e redige una relazione al rendiconto annuale del Fondo, in tutte queste attività attenendosi ai principi stabiliti o richiamati dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti.

## **Articolo 27 - Conflitti di interesse**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

## **Articolo 28 – Gestione amministrativa**

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
  - a) la tenuta dei rapporti con i gestori delle risorse ai sensi del precedente articolo 6;
  - b) la tenuta della contabilità;
  - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
  - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli associati;
  - e) la gestione delle prestazioni;
  - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
  - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli associati;
  - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita



convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli associati per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

#### **Articolo 29 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio**

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

#### **Articolo 30 – Esercizio sociale e rendiconto**

1. L'esercizio sociale del Fondo inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il rendiconto dell'esercizio precedente. Il rendiconto è accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei Sindaci unitamente alla relazione sul controllo contabile.
3. Il rendiconto e le relazioni di cui al comma precedente devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

#### **Articolo 31 – Libri sociali**

1. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Sindaci e del soggetto esterno incaricato del controllo contabile ove nominato, sono trascritti in appositi libri sociali.

## **PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

### **Articolo 32 – Modalità di adesione**

1. Per l'adesione al Fondo ciascun ente deve far pervenire specifica domanda corredata da una copia dell'accordo o regolamento aziendale. Anche ogni successiva modifica o integrazione del suddetto accordo o regolamento aziendale deve essere fatta pervenire al Fondo.
2. Ciascun ente aderente può aderire al Fondo anche limitatamente a gruppi di dipendenti distinti secondo parametri oggettivi, comunque ispirati a criteri di collettività.
3. L'iscrizione al Fondo dei dipendenti di ciascun ente aderente avviene in base a richiesta di adesione volontaria, con decorrenza dalla data di accettazione della richiesta o, per quelli di nuova assunzione, dalla data di assunzione, fatte salve decorrenze successive a tali date, stabilite negli accordi o regolamenti aziendali.
4. La decorrenza delle coperture assicurative è regolata dalle convenzioni stipulate per la gestione assicurativa.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del T.F.R., il Fondo sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro comunica all'associato l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

### **Articolo 33 – Trasparenza nei confronti degli associati**

1. Il Fondo mette a disposizione degli enti aderenti e degli associati: lo Statuto del Fondo, la Nota Informativa, il Rendiconto e tutte le altre informazioni utili agli associati secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente a ciascun associato una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

### **Articolo 34 – Comunicazioni e reclami**

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli associati possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli associati nella Nota Informativa.

### **Articolo 35 - Clausola compromissoria**

1. Tutte le eventuali controversie tra associati e Fondo derivanti dal rapporto associativo, con esclusione di quelle per legge riservate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, saranno sottoposte a tre arbitri amichevoli compositori da nominarsi uno dal Consiglio di Amministrazione, uno dall'associato o dagli associati e il terzo su accordo di entrambe le parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente secondo la sede del Fondo. In caso di inerzia di una delle parti, l'arbitro, che doveva nominarsi dalla parte rimasta inerte, sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi del presente articolo.
2. L'arbitrato sarà rituale e di diritto.

## **PARTE VI – NORME FINALI**

### **Articolo 36 – Modifica dello Statuto**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Ai sensi del precedente articolo 21, il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

### **Articolo 37 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio**

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria e comunque in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
3. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria o, in caso di sua inerzia o impedimento, il Presidente del Tribunale competente secondo la sede del Fondo, procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli associati nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
4. A protezione dei singoli associati, le posizioni previdenziali e assicurative esistenti al momento della liquidazione verranno mantenute in essere, assegnando a ognuno di questi la propria posizione, con facoltà di trasferimento presso altra forma previdenziale disciplinata dal Decreto o di riscatto ai sensi dell'articolo 12 del Decreto stesso.
5. I liquidatori operano ai sensi di legge e in particolare dell'articolo 15 del Decreto e devono devolvere l'eventuale patrimonio residuo del Fondo ai dipendenti iscritti in ragione delle posizioni previdenziali da essi maturate.

### **Articolo 38 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

## REGOLAMENTO

### **Articolo 1**

1. Il Regolamento – intendendosi come tale sia il presente articolato che gli altri strumenti regolamentari adottati per specifiche materie - contiene le norme di attuazione di quanto previsto alla lettera g) delle Premesse dallo Statuto dell'Associazione denominata: "Fondo Pensione PREVIBANK", per brevità successivamente denominata "Fondo" o "PREVIBANK".

### **Articolo 2**

1. Il Fondo attua trattamenti previdenziali complementari a favore dei dipendenti iscritti degli enti aderenti, degli iscritti cessati nonché dei familiari iscritti, in base alle previsioni dello Statuto e del Regolamento, agli appositi accordi o regolamenti aziendali, nonché secondo le previsioni di contratti e accordi nazionali o di categoria o di disposizioni di legge.
2. Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, il Fondo potrà attuare ulteriori forme previdenziali a favore degli associati, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 252/2005, per brevità, successivamente denominato "Decreto".

### **Articolo 3**

1. Premesso che è diritto di ogni singolo iscritto al Fondo di esercitare tutte le prerogative inerenti a tale qualità, così come tempo per tempo previste dallo Statuto e dal Regolamento, ed è obbligo di ogni Ente aderente consentire l'esercizio di tali prerogative fornendo tempestivamente al Fondo ogni dato necessario ed ogni espressione della volontà dell'iscritto, gli accordi o regolamenti aziendali di adesione al Fondo devono specificare, nell'osservanza dello Statuto del Fondo e con espresso richiamo alle specifiche disposizioni di Regolamento vigenti:
  - a) le modalità per l'espressione dell'adesione volontaria dei dipendenti iscritti e delle persone fiscalmente a carico nel rispetto delle modalità richieste dal Decreto;
  - b) le modalità di nomina, con il metodo elettivo, dei Delegati degli associati, ivi comprese le formalità per far constare il diritto di intervento all'Assemblea del Fondo;
  - c) le modalità adottate per il versamento della contribuzione mensile contrattualmente prevista, con riferimento alla retribuzione lorda di ciascun dipendente o, nei casi previsti dalla legge, alla retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), e agli eventuali altri elementi della retribuzione da destinare, parzialmente o totalmente, al finanziamento del Fondo;
  - d) l'eventuale ripartizione della suddetta contribuzione fra ente aderente e dipendente iscritto;
  - e) le modalità per la destinazione al Fondo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.);
  - f) le modalità contributive relative alle prestazioni di cui all'articolo 14 dello Statuto;
  - g) le modalità per eventuali versamenti volontari che ogni dipendente iscritto potrà far pervenire al Fondo tramite l'ente aderente di appartenenza con richiesta di corrispondente trattenuta in busta paga;
  - h) ogni ulteriore modalità di contribuzione anche in relazione all'eventuale richiesta di migliorare una o più delle prestazioni previste dall'articolo 10 dello Statuto, o di attivare una o più delle prestazioni complementari previste dal precedente articolo 2;
  - i) le modalità contributive relative alle prestazioni a favore dei familiari iscritti (cfr. vigente Regolamento);
  - j) le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per ottenere le anticipazioni di cui all'articolo 13 dello Statuto (cfr. vigente Regolamento);
  - k) le modalità per il trasferimento o la liquidazione della posizione previdenziale nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo (cfr. vigente Statuto);
  - l) le modalità per il trasferimento presso altre forme pensionistiche del singolo dipendente iscritto, in conformità all'articolo 14, comma 6 del Decreto;
  - m) l'espressa e specifica assunzione a proprio carico da parte dell'ente aderente dei costi di cui al successivo articolo 4.
2. Spetta al Consiglio di Amministrazione del Fondo accettare o declinare, motivandone le ragioni, l'attuazione di specifiche modalità che venissero richieste dagli enti aderenti anche in sede di successive modifiche o integrazioni dell'accordo o regolamento aziendale di adesione al Fondo.

#### **Articolo 4**

1. Gli enti aderenti devono trattenere, all'atto del pagamento delle retribuzioni, i contributi dovuti dai dipendenti iscritti e versarli, unitamente ai propri ove previsti, al Fondo con valuta fissa ultimo giorno lavorativo del mese di pagamento delle retribuzioni.
2. All'atto del versamento dei contributi al Fondo gli enti aderenti devono trasmettere allo stesso, o all'ente da esso designato, elenchi nominativi indicanti le contribuzioni corrispondenti a ogni dipendente iscritto, ripartite fra contributo azienda, contributo dipendente e quote di trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
3. Per ritardati versamenti gli enti aderenti sono tenuti al pagamento di un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di cinque punti percentuali.
4. Qualora un sinistro risulti scoperto a causa di un ritardato o mancato versamento imputabile all'ente di appartenenza, quest'ultimo risponde direttamente nei confronti del dipendente iscritto o dei suoi eredi per il pagamento della prestazione che sarebbe stata assicurata con il regolare versamento dei contributi.
5. Sono a carico dell'Ente di appartenenza tutti i costi che il Fondo debba sostenere a seguito del proprio coinvolgimento, in sede giudiziale o stragiudiziale, in controversie aventi ad oggetto il rapporto associativo o diritti inerenti la posizione previdenziale dei dipendenti iscritti, nonché in controversie fra l'Ente stesso e i suoi dipendenti iscritti. Tale criterio potrà essere derogato esclusivamente in caso di controversie che, a giudizio del Consiglio d'Amministrazione, riguardino temi di generale e comune interesse per il Fondo tali da giustificare l'assunzione da parte di questo dei suddetti costi.

#### **Articolo 5**

1. Il Fondo garantisce la massima riservatezza nei confronti degli associati e degli enti aderenti in merito alle posizioni individuali e alle singole contribuzioni versate, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Fondo fornisce annualmente a ciascun associato il rendiconto della propria posizione individuale.

#### **Articolo 6**

1. Il Fondo gestisce le risorse anche attraverso la stipula di apposite convenzioni assicurative con la presenza di garanzie, e strutturandosi, se istituiti, in comparti con diversi profili di investimento, fra cui gli associati hanno facoltà di scelta iniziale e successiva, atte a realizzare al meglio le finalità previdenziali a favore degli associati.

#### **Articolo 7**

1. In tutte le ipotesi di trasferimento o riscatto totale della posizione individuale dell'associato, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, le coperture di cui all'articolo 14 dello Statuto si interrompono alla scadenza del periodo coperto dall'ultimo contributo versato a tale titolo.

#### **Articolo 8**

1. Il Consiglio di Amministrazione fissa le modalità operative per il versamento delle contribuzioni e per l'ottenimento delle prestazioni.

#### **Articolo 9**

1. Il dipendente iscritto che passa dalle dipendenze di un ente aderente al Fondo a un altro ente pure aderente, proseguirà la propria posizione previdenziale con il nuovo ente aderente, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.